



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

# **Conferimento di partecipazioni in “realizzo controllato” più semplice con la riforma**

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

## Conferimento di partecipazioni

Scopri di più

Lo **schema di Decreto Legislativo** che contiene la riformulazione dell'[articolo 177, Tuir](#), nella versione approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 30.4.2024, include **importanti modifiche** volte a un migliore e più razionale assetto della disciplina fiscale del **conferimento di partecipazioni**, sia di **controllo** (comma 2) che di **minoranza qualificata** (comma 2-bis). Il rinnovato quadro normativo si renderà applicabile alle operazioni che saranno perfezionate **a partire dalla data di entrata in vigore** del provvedimento normativo.

La nuova formulazione del **comma 2**, dell'[articolo 177, Tuir](#), prevede che, in caso di conferimenti di partecipazioni in società mediante i quali la conferitaria **acquisisce** – oppure **incrementa** - la **percentuale di controllo** ex articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., - ossia, la **maggioranza dei voti in assemblea** - di una società di cui all'[articolo 73, comma 1, lett. a\) e d\), Tuir](#), si considera **valore di realizzo**, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla **quota delle voci di patrimonio netto** formato dalla conferitaria **per effetto del conferimento** (c.d. “**realizzo controllato**”). Viene, poi, precisato che la disciplina si applica anche nel caso in cui il valore di realizzo, così determinato, sia **inferiore al costo fiscalmente riconosciuto** delle partecipazioni conferite (c.d. **conferimenti minusvalenti**), in linea con la più recente interpretazione avallata anche dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 56/E/2023; in questo caso, la **minusvalenza è deducibile**, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'[articolo 87, Tuir](#), e comunque, nei limiti della **differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto** delle partecipazioni conferite e il loro **valore normale** (ex [articolo 9, comma 4, Tuir](#)). Lo schema di Decreto Legislativo **non affronta**, invece, la questione ulteriore relativa al **valore fiscale** da assumere in capo alla conferitaria, per quanto concerne la **partecipazione conferita** e, in modo speculare, il valore fiscale da assumere, in capo al soggetto conferente, per quanto riguarda la **partecipazione ricevuta in cambio**.

Sotto il **profilo soggettivo**, lo schema di Decreto Legislativo estende l’applicazione del regime del “realizzo controllato”, anche al caso in cui la **società scambiata** sia **non residente**, superando l’interpretazione che sinora aveva fornito l’Amministrazione finanziaria, secondo cui tanto la conferitaria, quanto la società scambiata, **dovessero essere residenti**, per poter



accedere al regime del comma 2. Rimane ferma, invece, la **condizione** per cui la **conferitaria** deve essere necessariamente **una società residente in Italia**.

Da notare, poi, sotto il **profilo oggettivo**, che la modifica normativa allinea la disciplina domestica alla Direttiva comunitaria, in quanto **consente l'applicazione del regime di "realizzo controllato"**, in ogni circostanza in cui la società **conferitaria**, che sia **già controllante** della società scambiata, acquisisca **ulteriori partecipazioni**, rimuovendo così la condizione prevista, invece, nell'attuale testo di legge, secondo cui ciò sarebbe possibile **solo se avvenisse "in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario"**.

Per quanto concerne i **conferimenti di minoranze qualificate**, la riformulazione del **comma 2-bis** si indirizza, invece, su **tre principali direttive**:

- la **definizione** di società che esercita attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni (**società holding**);
- la **disciplina dell'approccio "look-through"** per la verifica del superamento delle soglie percentuali di partecipazione nel caso il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in società qualificabili come holding;
- la revisione della condizione della **unipersonalità della società conferitaria**.

Il nuovo testo del comma 2-bis viene, quindi, a disporre che, nel caso in cui la **conferitaria non acquisisce il controllo** della società oggetto del conferimento – controllo espresso sempre in termini di maggioranza di voti esercitabili in assemblea ordinaria, ex [articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#) – e né incrementa la percentuale di controllo, il regime del **"realizzo controllato"**, disciplinato dal comma 2, si applica quando ricorrono **entrambe le seguenti condizioni**:

1. le **partecipazioni conferite** rappresentano una percentuale di **diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria **superiore al 2% o al 20%**, oppure una **partecipazione al capitale** o al patrimonio **superiore al 5% o al 25%**, a seconda che si tratti di **partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati** o di altre partecipazioni;
2. le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, **partecipata unicamente dal conferente** o, nel caso il conferente sia una persona fisica, **dal conferente e dai suoi familiari** di cui all'[articolo 5, comma 5, Tuir](#).

Da notare da subito come con la riformulazione del comma 2-bis venga attenuato il **requisito della unipersonalità della società conferitaria**, ai fini dell'applicazione del **"realizzo controllato"**, in caso di conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata. È pur vero che, a questo riguardo, già l'Agenzia delle entrate, nella [risposta ad interpello n. 5/2023](#), aveva ritenuto che tale requisito dovesse necessariamente essere presente **solo al momento del conferimento** ex [articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#), poiché, altrimenti, si sarebbe giunti a stabilire, per via indiretta, una sorta di **impropria unipersonalità permanente** della **società holding conferitaria**; sicché, una volta eseguito il conferimento, la partecipazione al capitale



della conferitaria può essere oggetto di **atti dispositivi**, come pure la stessa società holding può **essere oggetto di operazioni straordinarie** (ad es. **aumenti di capitale**, fusioni, ecc.) tali da far venire meno la presenza di un unico socio, e senza che ciò possa di per sé avere l'effetto di **travolgere il regime di “realizzo controllato”**, a cui l'apporto della partecipazione **è stato assoggettato**.

Ebbene, la riforma attenua, come detto, il requisito in esame, in quanto ammette che la holding conferitaria, quando il **socio conferente** sia una **persona fisica**, possa essere **partecipata anche dai suoi familiari**, così come identificati all'[\*\*articolo 5, comma 5, Tuir\*\*](#), ovvero il **coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado**.

Il Legislatore, al successivo **comma 2-ter**, chiarisce, poi, il tema della **demoltiplicazione** in caso di **conferimento di partecipazioni** riferite a una società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, si qualifica secondo i requisiti dell'[\*\*articolo 162-bis, comma 1, lett. b\) – società di partecipazione finanziaria\*\*](#) - e c), n. 1) , Tuir – **società di partecipazione non finanziaria** che esercitano in via esclusiva o prevalente **l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari**; la versione riformulata del comma 2-ter, specifica che, ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, le **percentuali** indicate devono sussistere per le **partecipazioni detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate**, anch'esse rientranti tra gli stessi soggetti appena indicati, il cui **valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni** da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate. Ai fini della determinazione delle **percentuali di partecipazioni** e della quantificazione del valore contabile, si deve poi tener conto dell'eventuale **demoltiplicazione** dovuta alla catena partecipativa. **Non rileveranno**, quindi, **più le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società commerciali**, ponendo così rimedio, in linea con gli obiettivi della Legge delega, all'interpretazione della norma che, allo **stato attuale, preclude**, invece, il **realizzo controllato in presenza di qualsivoglia partecipazione “sotto soglia”** posseduta anche mediante una società operativa.

Il test per la **verifica del superamento delle soglie** previsto dalla norma verrà, quindi, limitato alle **partecipate di primo livello non holding**. Solo se la partecipata di primo livello è, a sua volta, una holding controllata, andranno considerate anche le **partecipate di primo livello di quest'ultima società**.

Infine, anche il nuovo testo conferma al **comma 2 quater, il periodo minimo di salvaguardia** applicabile nel caso dei conferimenti di minoranza qualificata ex comma 2-bis, in forza del quale in capo alla conferitaria il termine per la **maturazione dell'holding period**, ai fini della *participation exemption*, è pari a **60 mesi**.

L'intervento normativo appare, quindi, **complessivamente coerente** rispetto agli obiettivi della Legge delega che, si ricorda, erano volti a eliminare gli effetti di **“irrazionalità”** e di **“distorsione”**, attualmente presenti nella normativa sui conferimenti partecipativi nell'ambito di applicazione del regime di **“realizzo controllato”**. Si rimane, perciò, in attesa che il



provvedimento normativo **entri in vigore** per poter dare attuazione alle operazioni in oggetto, fruendo del **quadro normativo più razionale**, così come emergente dall'intervento riformatore.